

**ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO PER PERCORSO  
PEDONALE E CICLABILE**

FRA

Il Comune di ORTONA di seguito denominato "Concessionario", con sede in Via Cavour n. 24, Partita IVA 00149620692, rappresentato dal Dottor DE FRANCESCO ALBERTO, nato a Ripa Teatina (CH) il 22 novembre 1967 nella Sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" giusta decreto Sindacale di nomina n. 43 in data 16 dicembre 2013, autorizzato a stipulare accordi di cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, ed in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del esecutiva, che in copie conformi all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B"

E

Il Signor LOMBARDO LORENZO MICHELE, nato a Milano il 15 maggio 1977 domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Procuratore Speciale della Società "EniServizi S.p.A.", (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A. con socio unico) con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, Capitale sociale Euro 13.427.419,08

(tredicimilioni quattrocentoventisette mila quattrocentodiciannove virgola zero otto) interamente versato, Codice Fiscale partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n.11665650153, iscritta al R.E.A. di Milano al n.1489265, giusta procura speciale dell'Ingegnere Brega Claudio Presidente e Amministratore Delegato della società "EniServizi S.p.A." per Notaio Ricci di Milano in data 21 luglio 2015 Rep.n.75547 registrata a Milano il 23 luglio 2015 al n.32678, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C" ed in rappresentanza della società "ENI S.P.A.", in appresso detta anche "Concedente" o "Parte Concedente", con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei n. 1, Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilioni trecentocinquantomila ottocentotrentasei virgola zero) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n.00484960588, R.E.A. 75645, in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per Notaio Sepe di Anzio in data 26 maggio 2015 Rep.n.12195/7123 depositata presso il Registro delle Imprese di Roma;

Premesso che:

- il Comune di Ortona dichiara:
- di aver ottenuto un finanziamento da parte della Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - per complessivi Euro

1.082.155,00

(unmilioneottantaduemilacentocinquantacinque virgola zero), a valere sui fondi PAR FAS Abruzzo 2007/2013

- Linea di azione 1.3.1.A, per la "Valorizzazione Turistica di tratti di pista ciclopedonale del litorale abruzzese - Bike to coast", giusta Determinazione n. DI15/59 del 12 maggio 2014, prot.c.le n. 15167 del 4 giugno 2014;

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016 è stata inserita la realizzazione dell'opera "Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale abruzzese" Linea di azione 1.3.1.a PAR-FAS Abruzzo 2007-2013;

- con determina dirigenziale n.690/2014 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, rilievi e misure nonché per il coordinamento della sicurezza dell'opera citata all'Ingegnere Alfeo Ferrara di Ortona (CH), con determina dirigenziale n. 247/2015 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio di compatibilità idrogeologica in relazione al progetto di che trattasi al dott. Davide D'Errico di Francavilla al Mare (CH);

- l'Amministrazione procedente onde acquisire, sul progetto definitivo rimesso dal progettista incaricato, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, da parte di altre Amministrazioni/Enti, a vario titolo interessate dalla realizzazione del progetto, ha indetto apposita conferenza di servizi in applicazione dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., i cui esiti risultano dai verbali del 20 maggio 2015 e del 27 maggio 2015;

- con deliberazione di G.C. n. 229/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale OrtonaFrancavilla al Mare. Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale" redatto dal professionista incaricato menzionato, nell'importo omnicomprensivo di Euro 1.082.155,00 (unmilioneottantaduemilacentocinquantacinque virgola zero);

-con determinazione tecnica n.585/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento: "Progettazione pista ciclopedonale OrtonaFrancavilla al Mare. Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale abruzzese. Linea di azione 1.3.1. A PAR-FAS 2007-2013" dell'importo complessivo di Euro 1.082.155,00, di cui Euro 813.539,98 (ottocentotredicimilacinquecentotrentanove virgola novantotto) per lavori a corpo e a misura, Euro 32.124,42 (trentaduemilacentovequattro virgola quarantadue) per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 236.490,60 (duecentotrentaseimilaquattrocenove virgola sessanta) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il progetto inerisce la realizzazione di una pista pedonale e ciclabile lunga circa 2300 (duemilatrecento) metri e larga circa 4,00 (quattro) metri che, partendo dalla stazione ferroviaria di Ortona procede fino al

riportato nella Tavola che si allega al presente atto sotto la lettera "D", dove e' evidenziato con tratteggio di colore rosso;

-la Concedente dichiara che i terreni, quanto alle particelle 1670 e 4148, sono alla stessa pervenuti giusta atto di fusione per Notaio Castellini di Roma in data 20 dicembre 2002 Rep.n.66121 registrato a Roma 1 in data 24 dicembre 2002 al n.1/18686 e trascritto a Chieti il 24 gennaio 2003 ai nn.1650/1350 e quanto alle restanti particelle la Concedente dichiara di essere nel possesso pacifico, continuato ed indisturbato da oltre ventanni delle stesse; la parte concessionaria ne prende atto e rinuncia ad ogni eccezione e rivendicazione al riguardo ed entrambe, concordemente ed espressamente, avendo ben compreso le conseguenze della dichiarazione di possesso, esonerano il Notaio autenticante il presente atto da qualsiasi responsabilità al riguardo;

-le parti, con il presente atto, intendono disciplinare in modo organico anche i rapporti patrimoniali relativi ai suddetti immobili da destinarsi alle finalità predette;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva citata ed allegata al presente atto sotto la lettera "B", il Comune di ORTONA (CH) ha deliberato la costituzione, a proprio favore, della servitù di passaggio per la pista ciclopedonale di cui sopra.

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, tra le parti sottoscritte si conviene e stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1)

La società ENI S.P.A., come rappresentata, nella qualità come sopra indicata, dichiara di costituire a carico degli immobili citati in premessa e individuati in catasto terreni al foglio 25, particelle 1670, 4148, 474 e in catasto urbano al foglio 25, particella 473 graffata particella 4265 a favore del Comune di Ortona (CH), che a mezzo del suo rappresentante accetta, una servitù perpetua di pubblico passaggio pedonale e ciclabile da esercitarsi a mezzo di una strada larga circa 4,00 (quattro virgola zero) metri e lunga circa metri 158 oltre alle restanti aree limitrofe sempre oggetto di asservimento indicate in planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "D" e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e occupante complessivamente una superficie di 924,00 (novecentoventiquattro virgola zero) metri quadrati circa.

Il cespite urbano oggetto del presente atto identificato al foglio 25 particella 473 appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati in data

che si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane alle parti.

All'uopo la Concedente dichiara e la Concessionaria ne prende atto che

faro, dove immettendosi lungo il litorale, procede parallelamente alla costa, fiancheggiando la linea ferroviaria, fino ad arrivare al promontorio "Ripari di Giobbe", prevede, altresì, le aree per la sosta, una fontana e le scale per la discesa sino al mare;

- la realizzazione di tale pista ciclopedonale è, sostanzialmente legata alla necessità di raccordo con i percorsi ciclo-pedonali in corso di realizzazione a livello comunale ed intercomunale;

- la pista ciclopedonale, così come progettata, interessa aree di varia proprietà, come riportato nella Tavola D07 - Piano Particellare - Superfici Occupate - parte integrante del progetto definitivo, per le quali questo Ente ha acquisito pareri, nulla osta e assensi, da parte dei soggetti/enti intestatari, nella citata conferenza di servizi;

premessi inoltre che:

- per circa mq 924,00 (novecentoventiquattro virgola zero) in particolare, il percorso ciclopedonale de quo intercetta particelle di proprietà del Concedente, come da elaborato citato, per esse la stessa società, a mezzo di propri rappresentanti, ha espresso preventivo assenso alla realizzazione delle opere di che trattasi, precisando alcune prescrizioni tecniche;

- in particolare si rende opportuno formalizzare idonea servitù di pubblico passaggio da esercitarsi su parte delle seguenti particelle, nell'intero riportate nel N.C.T. e nel N.C.E.U. del Comune di Ortona, di proprietà di E.N.I. S.p.A. e precisamente:

1) appezzamento di terreno sito in Ortona (CH), Via Del Porto esteso complessivamente metri quadrati 1829 (milleottocentoventinove), confinante con altra proprietà del Concedente riportato nel Nuovo Catasto Terreni come segue: foglio 25, mappale 1670, are 3, centiare 73, qualità incol.prod., 1, R.D.Euro 0,04 R.A.Euro 0,02;

foglio 25, mappale 4148, are 14, centiare 56, qualità incolt.pro., 1, R.D.Euro 0,15 R.A.Euro 0,08.

Ed inoltre su parte delle seguenti particelle:

1) area di metri quadrati 383 (trecentottantatre) con sovrastante magazzino terraneo sito in Ortona Via del Porto n.76, confinante con detta via, altra proprietà del Concedente a più lati, distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano come segue in ditta AGIP PETROLI S.P.A.:

foglio 25, particella 473, graffata particella 4265 Via del Porto, n.76, piano T, categoria C2, classe 7, mq 260, con rendita di euro 980,24

2) appezzamento di terreno sito come sopra esteso metri quadrati 276 (duecentosettantasei), confinante con immobili precedentemente descritti, riportato nel Nuovo Catasto Terreni come segue: foglio 25, mappale 474, are 2, centiare 76, qualità rel ente ur., senza redditi;

l'esercizio della servitù sarà per un totale complessivo di circa mq 924,00, (novecentoventiquattrozero virgola zero) secondo quanto

i dati catastali sopra riportati e la planimetria catastale allegata al presente atto sotto la lettera "E" sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.

Si da atto che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari; con la precisazione che l'odierna parte concedente, relativamente alla particella 473 del foglio 25, non coincide con il soggetto risultante dalla suddetta intestazione, dato che in relazione alla suddetta particella il Concedente ha dichiarato di essere nel possesso pacifico, continuato ed indisturbato da oltre ventanni della stessa e non sussiste una sentenza che abbia dichiarato usucapione, come meglio precisato in altra parte del presente atto, e non essendovi quindi un titolo legale di provenienza per cui sussista un obbligo di trascrizione e di voltura catastale.

La servitù graverà sulle porzioni dei terreni già individuate in precedenza e avrà ad oggetto la realizzazione e utilizzo di parte della pista ciclo pedonale bidirezionale, nonché sulle porzioni di terreno adibite a strutture e opere complementari, (aree per la sosta, una fontana e scalette per la discesa sino al mare) funzionali all'esercizio e alla manutenzione della pista citata, come riportato nella tavola allegata sotto la lettera "D" e in relazione all'intervento "Progettazione pista ciclopedonale Ortona-Francavilla al Mare. Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale abruzzese. Linea di azione 1.3.1. A PAR-FAS 2007-2013".

#### ARTICOLO 2)

La servitù di passaggio e' costituita esclusivamente per essere destinata ad attività riferite agli ambiti di cui al precedente art.1, con divieto assoluto di modificarne la destinazione pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. La costituzione di tali servitù di passaggio e' strumentale alla realizzazione, a cura e spese della Città di Ortona (CH), del percorso ciclo-pedonale a doppio senso di marcia e opere complementari di cui alle premesse.

Sulle aree su cui graverà la servitù ai sensi dell'art.1 è fatto divieto di edificazione di strutture permanenti fatto salvo la pista ciclopedonale, le aree di sosta, la fontana e le scalette discesa a mare. Il passaggio potrà essere esercitato dal pubblico a piedi o con velocipedi.

#### ARTICOLO 3)

La servitù di passaggio di cui al precedente art. 1, ha decorrenza dal giorno di stipula del presente atto, durata perpetua, con possibilità di esercizio immediato della servitù. Il Concessionario ha preso visione dei beni che saranno gravati da servitù e dichiara di ritenerli idonei allo scopo e di non aver nulla da eccepire al riguardo.

#### ARTICOLO 4)

La Società Concedente, come rappresentata, riconosce che la pista ciclopedonale, una volta realizzata, è e rimarrà di proprietà del Comune concessionario che avrà, pertanto, anche la facoltà di rimuoverla, modificarla, sostituirla nei limiti della servitù di cui alla presente scrittura e del progetto approvato.

#### ARTICOLO 5)

La Società Concedente, che conserva la proprietà dei terreni, come rappresentata, si obbliga per sé e per gli aventi causa ad usare le aree interessate compatibilmente con la presenza della pista ciclopedonale e dell'inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualunque genere (temporanee o permanenti) atti e/o usi che possano diminuire il regolare esercizio della servitù stessa, renderla disagiata o rappresentare pericolo per gli utenti della pista in discorso.

#### ARTICOLO 6)

Il Comune Concessionario potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione della pista ciclopedonale in oggetto e di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso fatto salvo per la fase di costruzione rispetto al quale il concessionario dovrà dare congruo preavviso alla concedente.

Il Concessionario si impegna a curare diligentemente l'esercizio, la sorveglianza, la manutenzione della predetta pista ciclopedonale, manlevando il Concedente da qualunque responsabilità inerente le predette attività e l'uso della pista e tenendo indenne il Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento, propria o proveniente da terzi.

#### ARTICOLO 7)

La Società Concedente riconosce che la pista ciclopedonale con le strutture connesse, accessorie e complementari è inamovibile da parte della Concedente stessa e si impegna in caso di trasferimento della proprietà del terreno, ad avvertire tempestivamente il Concessionario.

#### ARTICOLO 8)

I percorsi ciclo-pedonali dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale tecnica n. 585/2015.

Con riferimento al verbale della conferenza di servizi del 20 maggio 2015, in atti, la Società Concedente si obbliga a garantire, durante le operazioni di scarico del carburante dalle navi nel porto di Ortona, un servizio di vigilanza nel tratto di condotta che va dal faro esistente (sezione 31 TAV E06 - Tratto 2 - Planimetria 1:500 del p.d.) fino all'imbocco della galleria (sezione 43 TAV. E06

- Tratto 2 - Planimetria 1:500 del p.d.) e, inoltre, si obbliga a

e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione). Le Parti si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente accordo, regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001, e si impegnano a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra parte contraente.

Sono a carico del Comune-Concessionario tutti gli oneri ed attività, nessuna esclusa, necessarie per la realizzazione della pista ciclopedonale sui terreni oggetto delle servitù di passaggio, nonché le spese relative alla gestione e conduzione della stessa pista, alla manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al mantenimento in efficienza e sicurezza delle opere realizzate ad uso delle servitù oggetto del presente atto.

Le eventuali variazioni del progetto dovranno essere preventivamente concordate con la Società Concedente e autorizzate dal competente Organo comunale.

In caso di interventi manutentivi ordinari/straordinari da parte della Concedente relativi alle linee degli oleodotti limitrofi con il tracciato della pista ciclabile, la Concedente per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni potrà occupare ed interrompere il transito e quando necessario demolire la parte di pista interessata dalla lavorazione sulla pista stessa. La concedente avviserà il Concessionario con congruo anticipo e provvederà a propria cura e spese al ripristino della pista ciclabile demolita.

#### ARTICOLO 9)

L'indennità per la costituzione della servitù è stata determinata complessivamente in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero) oltre IVA come per legge e corrisposta, con le modalità di seguito indicate dal Comune Concessionario alla parte Concedente che, con la sottoscrizione della presente scrittura, ne rilascia formale quietanza a saldo. L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile. Per effetto della ricezione della suddetta somma, la parte Concedente dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Concessionario, fatti salvi gli obblighi e responsabilità del Concessionario derivanti dal presente contratto.

Le parti signori DE FRANCESCO ALBERTO nella citata qualita' e LOMBARDO LORENZO MICHELE, nella citata qualita', ai sensi e per gli effetti della Legge 248/2006 e del D.P.R. 445/2000, consapevoli sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, ciascuno per quanto di sua spettanza, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 legge 4 agosto 2006 n. 248 dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che le modalità di pagamento sono le seguenti:

a) che l'indennità, come sopra indicata, è stata corrisposta mediante bonifico bancario C.R.O. N.

potenziare la cartellonistica specifica atta ad indicare il tipo di comportamento da assumere nella zona interessata e sopra detta (sezione 31 - sezione 43 della TAV. E06 - Tratto 2 - Planimetria 1:500 del progetto definitivo).

Con riferimento al verbale della conferenza di servizi del 27 maggio 2015, in atti, il Comune Concessionario si obbliga a rendere idoneo il tratto di pista ciclopedonale compreso fra la sezione 29 e la sezione 44 di cui alla TAV E06 - Tratto 2 - Planimetria 1:500 del progetto definitivo approvato, al passaggio di mezzi pesanti fino a 5 tonnellate per le manutenzioni straordinarie dell'oleodotto della Società concedente.

Con riferimento alla nota depositata dai rappresentanti del Concedente, in sede di conferenza di servizi, prot.n.MDO/AV/272-15 del 25 maggio 2015, il Comune Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

-nei tratti in attraversamento con le condotte della Concedente la carreggiata ciclopedonale dovrà essere realizzata senza compromettere la copertura di terreno delle condotte e le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente concordate con la società concedente;

-ogni tipo di manufatto accessorio alla pista ciclopedonale dovrà essere realizzato esclusivamente nell'area asservita e fuori dalla fascia di posa degli oleodotti;

-durante le operazioni di costruzione e/o manutenzione della pista ciclabile a cura della Concessionaria, che richiedano il transito di mezzi pesanti sulla fascia di posa degli oleodotti, queste dovranno essere preventivamente concordate con il personale tecnico della Concedente che potrà nel caso prevedere la realizzazione di opere di protezione provvisoria a cura e spese della Concessionaria.

Le Parti, nell'ambito della rispettiva autonomia, dichiarano e garantiscono che, con riferimento alla negoziazione, stipula ed esecuzione del presente atto, hanno adottato tutte le misure idonee a prevenire la commissione anche tentata dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs.n. 231/2001 e da Piano Nazionale Anticorruzione elaborato in base alla legge anti-corruzione n. 190 del 2012 che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e non hanno violato né violeranno le Leggi Anti-Corruzione applicabili (per tali intendendosi, (I) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (II) il Foreign Corrupt Practices Act, (III) l' UK Bribery Act 2010, (IV) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (V) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

eseguito in data

per il tramite della

con addebito su c/c intestato alla parte concessionaria presso la

ed accredito su c/c intestato alla parte Concedente presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. filiale di Milano IBAN IT31C0100501600000000042261 a favore della Società "ENI SPA" di Roma;

b) che la presente scrittura di costituzione di servitù è stata conclusa senza avvalersi dell'opera di mediatori.

ARTICOLO 10)

La parte concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei fondi di cui in premessa, e che sugli stessi non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

ARTICOLO 11)

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico del Comune Concessionario.

ARTICOLO 12)

Per ogni controversia relativa alle clausole contenute nel presente contratto, si elegge competente il Foro di Chieti.

ARTICOLO 13)

Per quanto non espressamente considerato nel presente atto si fa richiamo e riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 14)

La Concedente autorizza il Concessionario a trascrivere il presente atto obbligandosi se richiesto, a fare quanto fosse necessario e rinuncia per quanto occorra ad ogni diritto di ipoteca legale, esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

La parte concedente si obbliga a dare informazione agli eventuali suoi successori, acquirenti o aventi causa a qualsiasi titolo, nessuno escluso, circa la servitù e le relative obbligazioni nascenti dal presente contratto, facendone menzione negli atti traslativi.

ARTICOLO 15)

Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:

COMUNE DI ORTONA - Via Cavour, 24 - 66026 ORTONA (CH)

E.N.I. S.p.A. - Piazzale Enrico Mattei , 1 - 00144 ROMA.

La presente scrittura resterà depositata negli atti del Notaio che ne autenticerà le sottoscrizioni. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le "parti contraenti" prendono atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto iscritto in albi o elenchi professionali in qualità di Notaio, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Ortona